

Rendite finanziarie, serve una revisione

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

Ho letto che è allo studio una riforma sulla fiscalità. Secondo il vostro osservatorio è possibile che prendano in considerazione la possibilità di operare dei correttivi anche in ambito finanziario? Sono titolare di due depositi (un amministrato e un gestito) in banche diverse che sono regolati fiscalmente, non comprendo bene il perché, in maniera differente. Da quel che mi è sembrato di capire, il mondo delle rendite finanziarie mi pare presenti numerosi punti che andrebbero rivisti. Voi che cosa ne pensate?

Lettera firmata Milano

Il lettore ha centrato uno dei temi che dovrebbe essere oggetto di un profondo riesame, tanti sono gli effetti (non tutti ottimali) che si producono nei confronti degli investitori il cui universo è al centro (almeno a parole) dell'attenzione degli organi istituzionali governativi preposti a questa materia. In termini generali, esiste uno schema legislativo (Disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale, approvato il 5 ottobre 2021 dal CdM) attraverso il quale il Governo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è delegato a emanare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, prendendo come riferimento dei principi di carattere generale che, al momento si presentano non ben definiti. Tra questi una generica enunciazione (su una maggiore armonizzazione che tenga conto dell'elusione d'imposta) con riferimento ai redditi di natura finanziaria (art. 3, comma 1, lett. d).

La materia si presenta complessa (coinvolgendo, peraltro, anche aspetti di carattere transnazionale, oltre ad asset come titoli atipici, crowdfunding e monete virtuali). Indichiamo senza pretesa di esaustività per ragioni di spazio, le principali criticità per gli investitori persone fisiche. Il sistema di tassazione attuale dei redditi finanziari (di regola, ispirato a principi di proporzionalità) opera una distinzione tra redditi di capitale (interessi, utili e altri proventi) e redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria). Situazione presente nell'universo Sicav/Fondi dove è allocata gran parte del risparmio delle famiglie. La compensazione tra tali categorie è consentita solo nel regime



Roberto Lenzi
studio legale Lenzi
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano

del risparmio gestito (e negli OICR) e non in quello del regime amministrato dove le minus (non possono essere compensate con i redditi di capitale) possono essere portate in diminuzione solo di future plusvalenze (sperando realizzarle) solo nei quattro anni successivi (anche su altro dossier egualmente intestato, con chiusura del precedente, in regime amministrato) e non senza limiti temporali (come sarebbe equo). Peraltro, se nel regime del risparmio amministrato le categorie indicate sono imputabili al momento del loro realizzo, nel regime gestito, questo non è possibile in virtù del fatto che la tassazione avviene sul maturato alla fine della chiusura dell'anno solare (o della chiusura del rapporto); indipendentemente, peraltro, dall'effettivo realizzo (di fronte a minus maturate in un rapporto amministrato, è comunque possibile gestire un rapporto, egualmente intestato, con il regime amministrato). Inoltre, dossier appartenenti alla stessa intestazione ed esistenti su banche diverse non dialogano tra loro attraverso il codice fiscale che è unico (salvo il ricorso a strutturazione di consolidato fiscale o mediante l'intervento di società fiduciaria) impedendo le compensazioni del caso. Forse, si potrebbe pensare all'abolizione dei due regimi creando un'altra fattispecie (regime di risparmio intermedio?) che possa consentire all'intermediario in cui sono compresi dossier; di agire come sostituto d'imposta su tutte le categorie reddituali appartenenti allo stesso intestatario; oltre ad ipotizzare un server centralizzato (presso Bankitalia?) che possa consentire il dialogo informatico tra intermediari diversi. Altra casistica riguarda l'incasso dei dividendi da parte di una persona fisica che subiscono una dicotomia evidente a seconda che siano di fonte italiana oppure estera, dove vige una tassazione differente secondo la percezione effettuata con o senza l'intervento come sostituto d'imposta di un intermediario residente. Infine, il problema per le società cadute in default, dove le perdite possono essere compensate solo cedendo la partecipazione a terzi soggetti, ma difficilmente attuabile in considerazione della pressoché inesistente negoziabilità dei titoli.